



PROVINCIA
DI TORINO

AREA VIABILITA'
Servizio Esercizio Viabilità

**FORNITURA ANNUALE DI SEGNALI STRADALI E MATERIALE
SEGNALETICO ACCESSORIO PER LE STRADE PROVINCIALI**

ISPIRATORE-DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Remo GRIBAUDO)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO 2

Per la parte amministrativa

Dott. Giuseppe FERRO'

Per la parte tecnica

Geom. Luigi SAPINO

Geom. Gianfranco CASCIO

Torino, luglio 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'

Dott. Ing. Sandra BELTRAMO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato concerne l'affidamento, da parte della Provincia di Torino ad impresa esterna, del contratto di fornitura annuale di segnali stradali e di materiale segnaletico accessorio della segnaletica verticale che dovranno essere consegnati in porto franco presso i magazzini provinciali, nei territori e modalità specificate nell'art. 6.

Alla posa di detto materiale provvederà direttamente il Servizio Esercizio Viabilità mediante personale addetto alla manutenzione.

L'importo complessivo è pari a Euro 366.000,00 così ripartiti:

A = IMPORTO TOTALE FORNITURA	300.000,00
B = COSTI DELLA SICUREZZA SCORPORATI DALLE VOCI ELENCO PREZZI NON SOGGETTI A RIBASSO (1%) SU A	3.000,00
IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	297.000,00
C = I.V.A. 22 % SU A	66.000,00
D = TOTALE (A+C)	366.000,00

Importo presunto a base di gara Euro 300.000,00= IVA esclusa.

Il contratto ha per oggetto prestazioni continuative dei beni sopraccitati, allo stesso si applicano le norme del contratto di somministrazione.

I beni sopraccitati saranno di volta in volta richiesti mediante ordini scritti impartiti esclusivamente dal Servizio Esercizio Viabilità.

L'indicazione dei vari tipi di beni è contenuta nell'Elenco Prezzi (allegato 3).

Le caratteristiche dei beni potranno subire variazioni in relazione all'entrata in vigore di nuove normative.

L'Elenco voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara (allegato 4), riporta gli importi annuali presunti suddivisi in base alle varie categorie di materiale; detti importi sono forniti in via di stima delle necessità presunte nel periodo di appalto, pertanto, non costituiscono vincolo per la Provincia.

L'entità reale della fornitura corrisponderà al normale ed effettivo fabbisogno dei beni nell'arco di durata del contratto.

In considerazione delle attuali necessità la Provincia si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione fino alla concorrenza dell'intero importo a base di gara (Euro 300.000,00 IVA esclusa) secondo le disponibilità di bilancio.

La Provincia si riserva la facoltà, comunque, di aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di fornitura ha durata annuale con decorrenza dalla data di ricevimento del primo ordine.

La società aggiudicataria deve essere disponibile ad iniziare subito la fornitura e ad eseguirla anche in pendenza della stipulazione del contratto stante l'esistenza delle condizioni di legge vigente.

ART. 3 - MODALITA' E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA

All'affidamento della fornitura si procederà con aggiudicazione al prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. Il costo relativo alla sicurezza non è soggetto a ribasso di gara.

La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dagli artt. 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 88 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

A prescindere dalla verifica di congruità all'operatore economico risultato migliore offerente, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà comunque richiesto di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione dell'offerta al netto del costo del personale relativo al salario e agli oneri previdenziali, assistenziali ed accessori derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali e di secondo livello, come previsto dall'art. 82, comma 3 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e previsto dalla circolare provinciale prot. n. 169868/2013 fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013.

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Per partecipare alla gara le imprese, in forma singola od associata, dovranno dichiarare:

a) di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue), in qualità di produttrici e/o di venditrici del materiale oggetto di gara;

b)

b1) di possedere, con riferimento agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d'affari complessiva derivante da attività dell'Impresa in esecuzione di forniture analoghe a quelli oggetto di gara, almeno pari ad 1/2 (un mezzo) dell'importo a base di gara,

o in alternativa

b2) il soggetto offerente dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di gara, almeno due idonee dichiarazioni bancarie o rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 circa la capacità economico finanziaria dell'impresa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto e in relazione all'entità dell'importo posto a base di gara;

c) di essere disponibile ad iniziare la fornitura e ad eseguirla anche in pendenza della stipulazione del contratto;

d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione dell'Ente appaltante, fin dall'inizio della fornitura, una sede operativa nel territorio della Provincia di Torino, comprendente un recapito telefonico e di telefax;

e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione provvisoria e prima dell'aggiudicazione definitiva, a comprovare che i beni oggetto di fornitura sono corredati delle dichiarazioni di prestazione CE

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Remo GHISALDO)

secondo la norma UNI EN 12899:2008, e delle certificazioni di conformità alla norma UNI 11480:2013;

In caso di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni dalla lettera a) alla lettera e) dovranno essere rese da ogni membro del raggruppamento ad eccezione dell'impegno previsto alla lettera d) che dovrà essere assunto compiutamente almeno da un operatore economico associato o che intende associarsi.

Circa il possesso dei requisiti si precisa che il requisito indicato alla lettera a) dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; quello della lettera b), potrà essere posseduto con riferimento al raggruppamento nel suo complesso.

Ai fini dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i. nel presente appalto la prestazione principale è costituita dalla fornitura di segnali stradali che ha un importo presunto pari a Euro 198.098,80 (66,03%), la prestazione secondaria è costituita dalla fornitura di materiale segnaletico accessorio che ha un importo presunto pari a Euro 101.901,20 (33,97%).

Il soggetto concorrente potrà soddisfare i requisiti di cui ai punti b1), b)2 e d) avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Il requisito di cui al punto b1) dovrà essere comprovato dai soggetti sorteggiati e dal miglior offerente mediante:

- elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
- copie delle fatture quietanzate o certificati rilasciati - vistati dalle amministrazioni o altro documento idoneo.

Il requisito di cui al punto d) dovrà essere comprovato dal miglior offerente mediante la produzione di adeguata documentazione che dimostri la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Provincia di Torino, comprendente un recapito telefonico e di telefax.;

Il requisito di cui al punto e) dovrà essere comprovato dal soggetto provvisorio aggiudicatario, prima dell'aggiudicazione definitiva, mediante la produzione di:

- dichiarazione di prestazione CE secondo la norma UNI EN 12899:2008 per i segnali verticali permanenti;
- dichiarazione di prestazione CE secondo la norma UNI EN 12899:2008 per i sostegni;
- dichiarazione di prestazione CE secondo la norma UNI EN 12899:2008 per i delineatori normali di margine;
- certificazione di conformità dei beni forniti alla norma UNI 11480:2013.

I concorrenti dovranno, inoltre, assolvere ad ogni eventuale ulteriore incombenza prevista dal bando di gara.

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione richiesta dal competente Servizio nel termine dal medesimo indicato.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione, anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea.

ART. 4 - OFFERTA ECONOMICA

La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale unico ed uniforme (espresso in cifre ed in lettere) da applicarsi sull'Elenco Prezzi posto a base di gara (allegato 3).

La società aggiudicataria nel corso del contratto sarà tenuta ad applicare i prezzi unitari diminuiti della percentuale di ribasso offerta.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura al netto degli oneri della sicurezza, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale, sui prezzi unitari, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto ad alcun ribasso.

L'offerta deve ricomprendere ogni spesa ed onere per la fornitura, trasporto, consegna franco magazzino, per somministrare i materiali pronti all'impiego.

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Romeo GHIRARDO)

ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24.02.1998 n. 58

La garanzia deve prevedere espressamente a **pena di esclusione** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità, a **pena di esclusione**, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino - UniCredit Banca Ag. 54, Via Bogino n. 12/b (tel. 011/861-2412) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti.

In tutti i casi la cauzione dovrà essere corredata, a **pena di esclusione**, dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I.

Si precisa che, a **pena di esclusione**, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia all'avviso di gara.

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala e documenta il requisito secondo quanto previsto nell'avviso di gara.

La società aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 6 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna dei beni ordinati dovrà essere effettuata franco magazzino presso tutti i Magazzini dei 35 Circoli del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino, nelle quantità richieste con ordine scritto tramite apposita lettera e/o fax d'ordine proveniente esclusivamente dal Servizio Esercizio Viabilità.

L'Ente appaltante, in relazione a proprie necessità, si riserva la facoltà di far effettuare le consegne in depositi diversi situati, comunque, nel territorio della Provincia di Torino.

Gli ordini saranno delle seguenti tipologie:

- 1) ordini per quantitativi rilevanti con consegna entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine (ordine tipo);

- 2) ordini urgenti per quantitativi minimi con consegna specifica all'esigenza (ordinanze, cantieri, ecc.);
- 3) ordini urgenti per quantitativi minimi con consegna entro 24 ore naturali consecutive dalla data e dall'orario di ricevimento dell'ordine (ordine occasionale collegato ad urgenze specifiche tipo frane, ecc.).

I rischi di perdite e danni al materiale sono a carico della Società aggiudicataria fino alla consegna.

La consegna dovrà essere effettuata nelle ore di servizio dal lunedì al giovedì dalle 7,30 alle 12 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 8 alle 12, previo accordo telefonico con il Responsabile Territoriale del Circolo indicato nell'ordine.

Lo scarico del materiale dovrà essere effettuato dalla Ditta Appaltatrice negli appositi spazi predisposti presso i magazzini senza l'intervento di personale della Provincia.
A tal fine è stato redatto il documento DUVRI a norma del D.Lgs. 81/2008 a cui si dovrà fare riferimento in ogni occasione.

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Romano CHERARDI)

Art. 7 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

La Società risultante miglior offerente dovrà presentare all'Amministrazione appaltante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta le dichiarazioni e certificazioni indicate all'art. 3 del presente capitolato per la comprova del requisito alla lettera e).

Qualora le dichiarazioni e certificazioni non fossero all'origine, in lingua italiana, dovrà essere prodotta relativa traduzione giurata effettuata da traduttore iscritto presso gli appositi elenchi del tribunale.

La presentazione da parte della Società miglior offerente di documenti incompleti o insufficienti, o la non rispondenza degli stessi alle norme prescritte dal presente Capitolato, comporterà l'immediata esclusione della stessa società dall'appalto.

La fornitura da parte della Società aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, costituirà motivo di immediata risoluzione di diritto del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 8 - PROVE DEI MATERIALI

CAMPIONATURA

L'Ente appaltante ha la facoltà di richiedere alla Società risultante miglior offerente il deposito, entro 15 giorni naturali consecutivi dalla richiesta, di campioni rappresentativi dell'intera tipologia di materiali.

Sui campioni l'Ente si riserva la facoltà di far eseguire, a spese della Società risultante miglior offerente, prove di qualsiasi genere presso Istituti specializzati riconosciuti ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati, senza che la Società possa avanzare diritti a compensi per questo titolo.

La Società fornitrice è tenuta a sostituire entro 10 giorni a propria cura e spese, tutto il materiale che, su riscontri effettuati dall'Ente o dalle analisi/prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni.

FORNITURA

Nel corso dell'appalto l'Ente appaltante si riserva la facoltà di prelevare materiali su cui effettuare prove/analisi.

I materiali verranno prelevati in contraddittorio e degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dal Servizio, previa apposizione dei sigilli e firme del Responsabile del Servizio e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed analisi da eseguire sui materiali saranno prescritte ad esclusivo giudizio del Servizio Esercizio Viabilità, che si riserva la facoltà di far eseguire, a spese della Società aggiudicataria, prove di qualsiasi genere presso Istituti specializzati riconosciuti ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati, senza che la Società possa avanzare diritti a compensi per questo titolo.

La Società fornitrice è tenuta a sostituire entro 10 giorni a propria cura e spese, tutto il materiale che, su riscontri effettuati dall'Ente o dalle analisi /prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni; è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dal Servizio Esercizio Viabilità presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

Art. 9 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI SEGNALI

Tutti i materiali di segnaletica stradale verticale permanente e accessori dovranno essere conformi alle caratteristiche e dimensioni di cui:

- al D.P.R. 16.12.1992, n° 495 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada", con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.P.R. 16.09.1996, n° 610;
- alla Norma europea obbligatoria EN 12899-1:2007 (UNI EN 12899-1:2008);
- alle prescrizioni ed ai valori minimi raccomandati della Norma UNI 11480:2013;
- Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale prot. 4867/RU del 05.08.2013, per i seguenti punti:
 - per il materiale retroriflettente della faccia a vista può essere utilizzata anche la classe inferiore RA1 (v. prospetto 3 della norma armonizzata), ma solo limitatamente ai casi in cui ciò è consentito (v. art. 79, cc. 10, 11, 12 e 13, del Regolamento), e ove sia prevista una vita utile del segnale stradale inferiore ai 10 anni;
 - per la spinta del vento, tenuto conto delle condizioni medie nazionali, e come indicato anche dal paragrafo 6 dell'Allegato alla Circolare n. 3652/1998, si raccomanda di adottare almeno la classe WL6 (v. prospetto 8 della norma

armonizzata) e, nel caso di installazione in zone particolarmente esposte, almeno la classe WL7;

SUPPORTI

I supporti possono essere realizzati in acciaio, alluminio, secondo il prospetto 7 della UNI EN 12899-1.

I supporti metallici possono essere realizzati in lamiera di alluminio sp. 25/10 mm avente caratteristiche permettenti le prestazioni certificate secondo la Normativa vigente.

Gli stessi possono essere realizzati anche in lamiera di acciaio sp. 10/10 mm avente caratteristiche permettenti le prestazioni certificate secondo la Normativa vigente.

La Norma UNI 11480:2013 prevede delle prestazioni minime raccomandate alle quali tutti i materiali devono rispondere.

SOSTEGNI.

I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare diametro mm 60 o 90, dotati di dispositivo antirrotazione, chiusi alla sommità, i quali, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati conformemente alle norme UNI in vigore e ASTM 123.

Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4,20 e 8,00 Kg/m.

Previo parere della Direzione per l'Esecuzione del Contratto, il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli triangolari, circolari e quadrati di superficie inferiore a metri quadrati 0,8; mentre il diametro maggiore sarà utilizzato per i cartelli a maggiore superficie.

Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovrà essere approvato dalla Direzione per l'Esecuzione del Contratto, previo studio e giustificazione tecnica redatta dall'Impresa.

I sostegni devono possedere la dichiarazione di prestazione CE secondo la Norma EN 12899-1:2007 (UNI EN 12899-1:2008). Tale documentazione deve accompagnare la fornitura.

La resistenza alla corrosione, per i sostegni in acciaio, deve essere in classe SP1.

La prestazione in caso di impatto con veicolo (sicurezza passiva) è soddisfacente per la classe 0. Possono essere dichiarate anche altre classi di prestazioni previste dalla UNI EN 12767.

Art. 10 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

I delineatori normali di margine dovranno essere conformi al tipo Europeo normalizzato - (Circolare Min. LL.PP. n° 1520/81) e alle disposizioni di cui agli artt. 172, 173 e 192 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni

I delineatori normali di margine dovranno portare impresso, in vicinanza del dispositivo rifrangente, l'anno di fabbricazione, il marchio della ditta produttrice e il numero della certificazione rilasciata da Laboratori riconosciuti.

I delineatori normali di margine devono possedere la dichiarazione di prestazione CE secondo la Norma EN 12899-1:2007 (UNI EN 12899-1:2008).

ISPIRITTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Remo GHIRARDI)

I delineatori normali di margine dovranno avere sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, che deve inscrivere in un rettangolo di cm 10 x cm 12 con il lato minore parallelo all'asse stradale.

Le dimensioni dovranno essere le seguenti:

- Altezza totale cm 135
- Altezza della parte nera cm 25
- Spessore minimo della parete (sia la parte bianca, sia la parte nera) mm 2,5
- Peso del delineatore normale di margine non inferiore a kg 1,6

Tali delineatori dovranno inoltre possedere un foro nella parte inferiore ed essere corredati di apposite barrette, della lunghezza di 30 cm, per migliorare l'ancoraggio al terreno.

Il delineatore di margine sopra descritto dovrà essere garantito per la durata di almeno 10 anni.

Art. 11 - ISCRIZIONI SUL RETRO DEI SEGNALI

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato:

- l'Ente proprietario della strada;
- il nome e l'eventuale marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale;
- l'anno di fabbricazione;
- gli estremi dell'ordinanza di apposizione dell'Ente appaltante, per la segnaletica di prescrizione;
- il marchio CE con il numero di identificazione dell'Organismo di certificazione e il relativo numero di certificato di conformità CE del prodotto rilasciato nonché la Norma di riferimento EN12899-1:2007 (UNI EN 12899-1:2008). Il complesso di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie superiore di 200 cm².

Art. 12 - ACCETTAZIONE E RIFIUTO DEI BENI

I segnali e i materiali forniti secondo contratto ed eventualmente sottoposti a prove di laboratorio dovranno essere conformi ai requisiti esposti negli articoli precedenti.

Non sono tollerate carenze nella consistenza del materiale costituente i segnali ed i sostegni, prescritta nei precedenti articoli, superiori al decimo di mm. dei minimi stabiliti.

Non sono tollerate carenze nella qualità dei materiali, nonché differenze costruttive sostanziali rispetto a quanto indicato nei predetti articoli.

Qualora si riscontrassero difformità da tali caratteristiche, il materiale fornito non sarà accettato e dovrà essere subito ritirato e sostituito con altro avente le peculiari specificità sopra precisate, entro:

- 10 giorni naturali consecutivi per la tipologia 1) art. 6 del presente capitolato;
- 12 ore naturali consecutive per la tipologia 2) e 3) art. 6 del presente capitolato;

dalla richiesta del Servizio Servizio Viabilità della Provincia di Torino.

Nel caso in cui, durante il tempo trascorso fra il giorno della consegna e la presa di conoscenza di eventuali analisi, fosse stato impiegato del materiale che risultasse non accettabile, detto materiale non sarà pagato e dovrà comunque essere sostituito con altro avente le caratteristiche prescritte.

Il materiale non accettabile, eventualmente non impiegato e giacente in magazzino, dovrà essere tempestivamente ritirato e sostituito con pari quantitativi avente le caratteristiche tecniche prescritte entro i termini sopraindicati.

La Società aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente le partite rifiutate. Nel caso in cui essa non provvedesse alla relativa sostituzione, nei termini indicati, l'Amministrazione

provvederà ad acquisti presso altre Ditte, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale differenza tra il prezzo contrattuale e quello effettivamente pagato.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto l'impiego di materiali aventi qualche carenza nella consistenza o nella qualità, verrà applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, rimanendo comunque l'Impresa totalmente responsabile della riuscita del servizio per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 13 - CONTROLLO DELLA FORNITURA

Il personale dell'Ente appaltante, successivamente alla consegna, verificherà che tutto il materiale sia rispondente a quanto indicato nell'ordine ad essa relativo.

Le quantità del materiale sarà determinata con metodi geometrici, a numero od a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

SEGNALETICA VERTICALE

La valutazione della segnaletica verticale sarà effettuata a numero o superficie secondo quanto indicato nei singoli articoli dell'Elenco Prezzi. Qualora le targhe di indicazione o di preavviso vengano realizzate mediante composizione di vari pannelli, la valutazione sarà effettuata applicando il relativo prezzo ai singoli pannelli.

Le dimensioni dei cartelli devono essere in ogni caso conformi a quanto prescritto dai regolamenti vigenti.

Nel caso di fornitura non regolamentare, questa non sarà ritenuta valida e l'Impresa sarà obbligata a sostituirla con altra regolamentare.

La valutazione dei sostegni sarà effettuata a numero, metro lineare o a peso secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco.

La Società aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile.

Art. 14 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata.

La presenza in luogo del personale dell'Amministrazione appaltante non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

La Provincia rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi alla fornitura svolta dalla ditta appaltatrice, responsabilità che in ogni caso ricadrà sulla ditta stessa.

Art. 15 - PENALI PER IL RITARDO

Nel caso in cui le consegne siano effettuate oltre il termine previsto per ciascun ordine potranno essere applicate, ad eccezione di cause di forza maggiore documentabile, la penale sul materiale mancante dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo sulla consegna;

In ogni caso l'importo della penale da applicarsi non potrà superare il 10% dell'importo dell'ordine.

ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Remo CHIRIACO)

L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di primo pagamento. E' fatta salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

Art. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge previsti dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 192/2012. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse previsto dalle leggi vigenti. Per il presente appalto trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", pertanto, l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010; il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa ovvero senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le fatture potranno essere emesse previa accettazione degli Uffici Tecnici del Servizio Esercizio Viabilità della proposta di fattura del materiale consegnato.

Art. 17 - REVISIONE PREZZI

Nei prezzi delle forniture sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

L'importo di appalto diminuito del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale d'appalto, si intende offerto dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabile durante tutta la durata dell'appalto.

I prezzi offerti dell'appalto non saranno sottoposti a revisione non ricorrendo i presupposti degli artt. 7 e 115 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO, CONTROVERSIE

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

La cessione del credito è disciplinato dall'art. 117 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i.

E' facoltà della Provincia procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) quando il ritardo della consegna supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione per cause di forza maggiore documentabile, a giudizio insindacabile del Responsabile Tecnico;
- b) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
- c) in caso di ripetute irregolarità nelle consegne.

Nei casi sopra enunciati la Provincia di Torino ha facoltà di risolvere il contratto con proprio provvedimento comunicato all'Appaltatore senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento danni e l'escussione della cauzione prestata dall'Appaltatore stesso.

Art. 19 - SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia di Torino, sarà sottoposto alla normativa di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e sarà

sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta la parte della fornitura che intende subappaltare;
- che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della prestazione al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione della prestazione oggetto del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

E' escluso il pagamento diretto del subappaltatore. Pertanto è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento).
- b) In ogni caso l'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relative alle prestazioni affidate senza alcun ribasso;
- c) Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) l'Appaltatore è tenuto a produrre copia del DURC dei subappaltatori che abbiano prestato servizi e/o lavorazioni nell'ambito dell'attività cui si riferisce ogni progressivo pagamento.

L'inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell'Appaltatore e del Subappaltatore l'applicazione delle sanzioni penali previste per Legge; alla Provincia di Torino resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione e, a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la risoluzione del contratto.

Art. 20 - DANNI

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'appalto, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Per ogni effetto del presente contratto si riconosce la competenza del Foro di Torino su qualsiasi controversia.

Art. 22 - DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore

STRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Dott. Piero GIBAUDO

dal dirigente del servizio, dal responsabile del procedimento o dal responsabile della fornitura si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

Art. 23 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di stipulazione, registrazione, bollo e scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, diritti compresi, inerenti e conseguenti e comprese tutte quelle spese relative alle prove di campionatura del materiale fornito, sono a totale carico dell'appaltatore.

L'impresa partecipante accetta espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato speciale e acconsente a che vengano riportate nel contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 24 - GESTIONE DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D.Lgs n° 81 del 09/04/2008, la Provincia di Torino ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza così come dettagliato all'art. 1 - Oggetto ed ammontare dell'Appalto

Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Sulla base dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore potrà, presentare alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna della fornitura, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante l'appalto sulla base della propria esperienza, integrazioni al documento unico di valutazione dei rischi; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ed adeguamenti dei prezzi stabili in contratto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Provincia di Torino, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall'art. 131 del D.lgs. 163/2006.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati DUVRI (documento univo di valutazione dei rischi);
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso della fornitura;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti

alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto ed il personale incaricato dalla Provincia di Torino si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del D.L. 223/2006 art. 36 bis, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all'appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

STRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Dot. Remo CHIBAUDO

ART. 25 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni
- legge 3 agosto 2007, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni
- codice civile
- decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
- regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 189-1341/1 del 11 dicembre 1991.
- Norma UNI EN 12899:2008
- Norma UNI 11480:2013

L'appaltatore è inoltre obbligato all'osservanza di tutte leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

100